



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 15/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 settembre 2011, n. 234

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile- eolico della potenza elettrica di 72 MW sito nei comuni di Gravina - Poggiorsini (Ba);
- di una Sotto Stazione elettrica AT 150 kV sita nel comune di Gravina in Puglia località "Stazione Pellicciari" (Ba) collegata in entra - esci sulla linea AT 150 kV "Gravina - Tricarico" di proprietà Enel Distribuzione S.p.A. Società: NUOVA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Gravina in Puglia (Ba), Via Casale, 182 - P. IVA e C.F. 01928320694.

Il giorno 1 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Nuova Energia S.r.l., avente sede legale in Gravina in Puglia, Via Casale 182, P. IVA e C.F. 01928320694, con nota prot. n. 38/11030 del 27.09.2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, depositava due copie del progetto preliminare inerente la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 112 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini (Ba);
- con determinazione dirigenziale n. 277 del 13 maggio 2008, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 24 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 48 MW aventi le seguenti coordinate:

AEROGENE-
 RATORE COORDINATE GAUSS BOAGA
 N. X Y

9-Gravina in Puglia 2634134 4519672

10-Gravina in Puglia 2633828 4519447

12-Gravina in Puglia 2632644 4519237

13-Gravina in Puglia 2632348 4519080

14-Gravina in Puglia 2632042 4519038

15-Gravina in Puglia 2631644 4519314

16-Gravina in Puglia 2631323 4519662

18-Gravina in Puglia 2630600 4519237

19-Gravina in Puglia 2630631 4519783

20-Gravina in Puglia 2631115 4520397

21-Gravina in Puglia 2631594 4520464

24-Gravina in Puglia 2631431 4521096

25-Gravina in Puglia 2630959 4520928

26-Gravina in Puglia 2630390 4520744

27-Gravina in Puglia 2630178 4519629

28-Gravina in Puglia 2629853 4520054

30-Gravina in Puglia 2629257 4520121

31-Gravina in Puglia 2628908 4520109

32-Gravina in Puglia 2628966 4521726

33-Gravina in Puglia 2629352 4522028

41-Gravina in Puglia 2627263 4523961

52-Poggiorsini 2626661 4528052

56-Poggiorsini 2627433 4529209

57-Poggiorsini 2627760 4529334

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/14511 del 30.12.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- il Servizio Ecologia con nota prot. n. 17944 del 30.12.2008 (acquisita al prot. n. 38/638 del 21.01.2009) comunicava la correzione di un refuso relativamente alle coordinate geografiche di alcuni degli aerogeneratori esclusi dalla procedura di V.I.A., in particolare:

AEROGENE-
RATORE COORDINATE GAUSS BOAGA
N. X Y

9-Gravina in Puglia 2634017 4519625

10-Gravina in Puglia 2633709 4519428

20-Gravina in Puglia 2631135 4520250

25-Gravina in Puglia 2630901 4520872

28-Gravina in Puglia 2632085 4519853

30-Gravina in Puglia 2629255 4520103

31-Gravina in Puglia 2628927 4520092

32-Gravina in Puglia 2628942 4521696

52-Poggiorsini 2626084 4529450

- la Società Nuova Energia S.r.l. con nota del 18.02.2009 (Prot. n. 38/1614 del 18.02.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 5112 del 07.05.2009 inoltrava ulteriore richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento avendo rilevato una variazione nella soluzione tecnica progettuale adottata rispetto a quella licenziata, in sede di screening ambientale, con Determina Dirigenziale n. 277 del 13.05.2008 chiedendo, inoltre, il rinvio del progetto così come variato al competente Servizio Ecologia per ulteriori valutazioni ai sensi della D.G.R. 35/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 196 del 16 aprile 2009, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, a rettifica della precedente determina n. 277 del 13.05.2008, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni espresse nella precedente determinazione, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 26 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 52 MW aventi le seguenti coordinate:

AEROGENE-
RATORE COORDINATE GAUSS BOAGA
N. X Y

9-Gravina in Puglia 2634017 4519625

10-Gravina in Puglia 2633709 4519428

12-Gravina in Puglia 2632644 4519237

13-Gravina in Puglia 2632348 4519080

14-Gravina in Puglia 2632042 4519038

15-Gravina in Puglia 2631644 4519314

16-Gravina in Puglia 2631323 4519662

18-Gravina in Puglia 2630600 4519237

19-Gravina in Puglia 2630631 4519783

20-Gravina in Puglia 2631135 4520250

21-Gravina in Puglia 2631594 4520464

24-Gravina in Puglia 2631431 4521096

25-Gravina in Puglia 2630901 4520872

26-Gravina in Puglia 2630390 4520744

27-Gravina in Puglia 2630178 4519629

28-Gravina in Puglia 2632085 4519853

29*-Gravina in Puglia 2627294 4524745

30-Gravina in Puglia 2629255 4520103

31-Gravina in Puglia 2628927 4520092

32-Gravina in Puglia 2628942 4521696

33-Gravina in Puglia 2629352 4522028

35*-Gravina in Puglia 2627974 4523270

41-Gravina in Puglia 2627263 4523961

52-Poggiorsini 2626084 4529450

56-Poggiorsini 2627433 4529209

57-Poggiorsini 2627760 4529334

• la Società Nuova Energia S.r.l., con nota del 18.06.2009 (acquisita al prot. n. 6949 del 25.06.2009), depositava la documentazione richiesta dall'Ufficio Energia con la nota del 07.05.2009; inoltre con nota del 02.07.2009 (acquisita al prot. n. 8024 del 17.07.2009) comunicava la trasmissione del progetto definitivo aggiornato alla determina dirigenziale n. 277/2008 e n. 196/2009 al competente Servizio Ecologia per il riesame;

• la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 11299 del 21.10.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

• la Società Nuova Energia S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 12.11.2009 (Prot. n. 12354 del 13.11.2009) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi

copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 13768 del 14.12.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 gennaio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 11143 del 18.01.2010, dichiara che l'intervento non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, modulo parere del 19.01.2010, dichiara che non sussistono vincoli nell'area interessata dall'intervento ed esprime parere favorevole a condizione che:
 - sia redatta e depositata, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, la Carta del Rischio Archeologico estesa all'area interessata dagli aerogeneratori e della Sottostazione Elettrica AT 150kV;
 - siano eseguite indagini di scavo per le aree di rilevante interesse archeologico;
 - in caso di rinvenimenti archeologici di rilevante interesse si provveda alla delocalizzazione degli aerogeneratori;
 - i lavori inerenti la realizzazione di cavidotti e opere di connessione siano sorvegliati da una Società di Archeologi o archeologi;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 6367 del 29.04.2010 con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, cabine elettriche e linee elettriche in MT in cavo interrato per la connessione alla sottostazione elettrica AT 150 kV sita nel comune di Gravina in Puglia (solo per la parte MT dell'impianto) limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali; e prot. n. 8391 del 15.06.2011 con cui rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di una Stazione Elettrica AT/MT 30/150 kV denominata (Pellicciari)"e linea elettrica in cavo aereo a 150 kV di raccordo con linea 150 kV "Gravina - Tricarico" della Società Enel S.p.A. nel comune di Gravina in Puglia. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Nuova Energia S.r.l.;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 32581 del 31.12.2009, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo ricompresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, prot. n. M_D/GGEN / 02/419417/262/G13-2-09/2009 del 01.12.2009, comunica che per il futuro consimili progetti siano trasmessi direttamente ai Comandi Territoriali, competenti al rilascio del proprio parere;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 8049 del 28.04.2010, esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P:
 - per gli aerogeneratori 12-20-25-26-28-33-35-41, in quanto in ATE di tipo "E" e non interessanti ATD, atteso che non risultano soggetti a prescrizioni di base del PUTT;
 - per l'aerogeneratore 31, in quanto compatibile con gli indirizzi di tutela dell'ATE di tipo "D" e non interessanti ATD, atteso che non risultano soggetti a prescrizioni di base del PUTT;
 - per gli aerogeneratori 9-10-13-14-16-19-21-32, in relazione alle responsabili verifiche e dichiarazioni in atti, trasmesse dalla società proponente, in quanto non interessanti come dichiarato componenti del "Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico - versanti e crinali";
 - per gli aerogeneratori 15-18-24-27-30-32-57-52-56 in relazione alle responsabili verifiche e dichiarazioni in atti, trasmesse dalla società proponente in quanto non interessanti come dichiarato componenti del "Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico - corsi d'acqua".

Inoltre, si prescrive, che la sottostazione sia posta esternamente all'area annessa (100 m) al tratturo Tolve - Gravina, sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 della N.T.A. del PUTT, valutando in fase esecutiva la possibilità di un maggiore allontanamento dalla stessa area;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività estrattive, prot. n. 576 del 29.01.2010, esprime nulla osta di massima limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1972 n. 1775). La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse pari a 20 m come previsto dal D.P.R. 128/1959;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, e Politiche Energetiche V.I.A./VAS, prot. n. 1242 del 02.02.2010 con cui notifica la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 13 gennaio 2010, la quale rettifica parzialmente la Determina Dirigenziale precedente estendendo la compatibilità ambientale degli aerogeneratori già indicati nella D.D. 196/2009 rispetto al nuovo diametro indicato nel progetto definitivo (D=100 m; pot.= 3 MW) e comunica la correzione di un refuso relativamente alle coordinate geografiche dell'aerogeneratore 52 (X= 2628084; Y=4529450), a condizione che:

- siano eliminati due aerogeneratori tra quelli presenti nel Comune di Gravina in Puglia;
- venga lasciato inalterato, rispetto al progetto preliminare, il layout di cavidotti e viabilità a servizio del parco eolico con riferimento al tratto compreso tra gli aerogeneratori nn. 35 e 33 e a quello di collegamento alla Sottostazione elettrica a meno della necessaria deviazione nell'ultimo tratto, pari a 100 m, per consentire il raggiungimento della nuova posizione proposta per la Sottostazione.

Tali prescrizioni integrano quelle già indicate nelle D.D. 277/2008 e D.D 196/2008.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota della Società Nuova Energia S.r.l del 07.01.2011 (prot. n. 247 del 10.01.2011) con cui trasmetteva osservazioni in merito a quanto eccepito dall'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche V.I.A./VAS come riportato nella Determina Dirigenziale n. 7/2010 relativamente al tracciato del cavidotto di connessione dell'impianto in progetto con la Sottostazione elettrica.

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla luce della documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante, con nota prot. n. 775 del 20.01.2011 ha invitato il competente Ufficio V.I.A./V.A.S. a voler valutare la possibilità di rivedere le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale n 7/2010;
- la Società Nuova Energia S.r.l. ha depositato con nota del 01.02.2011 (prot. n. 1232 del 01.02.2011) la trasmissione della stessa documentazione, inviata con la nota del 07.01.2011 all'Ufficio Energia e Reti Energetiche, anche al competente Ufficio V.I.A./V.A.S..

VISTO che:

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. con nota prot. n. 1803 del 23.02.2011 (prot. n. 2372 del 24.02.2011) ha comunicato il proprio parere favorevole relativamente all'adeguamento del tracciato del cavidotto come proposto dalla Società Nuova Energia S.r.l. considerato anche i pareri favorevoli del Servizio Foreste (prot. n. 20339 del 21.09.2010) e del Servizio Urbanistica (prot. n. 8049 del 28.04.2010);

CONSIDERATO altresì che:

- la Società Nuova Energia S.r.l., con nota del 16.03.2011 (prot. n. 3462 del 18.03.2011), ha comunicato

la volontà di rinunciare all'aerogeneratore n. 29 (x=2627294; y=4524745) e all'aerogeneratore n. 16 (x=2631323; y=4519662) localizzati nel comune di Gravina in Puglia come prescritto nella determina Dirigenziale n. 7/2010.

Pertanto si considerano assolte le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale n. 7/2010 limitatamente alla parte inerente la rinuncia a due aerogeneratori fra quelli localizzati nel comune di Gravina in Puglia; e completamente superata la prescrizione riguardante il tracciato del cavidotto di connessione dell'impianto con la Sottostazione Elettrica che quindi è quello proposto dalla Società Nuova Energia S.r.l. all'atto della presentazione del progetto definitivo. Restano inalterate le altre prescrizioni già indicate nelle D.D. 277/2008 e D.D 196/2008.

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 109262 del 24.11.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:

- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli affetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. 3485 del 21.03.2011 con la quale l'Ufficio Energia e Reti Energetiche provvedeva a trasmettere la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" alla società Nuova Energia S.r.l. e ai comuni di Gravina in Puglia e di Poggiorsini.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Poggiorsini (BA) ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso succitato per 30 giorni dal 25.03.2011 al 25.04.2011, senza che fossero pervenute osservazioni e/o opposizioni all'avviso stesso;

- il Comune di Gravina in Puglia (BA) ha attestato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso succitato dal giorno 25.03.2011 al 24.04.2011, senza che fossero prodotte osservazioni e/o opposizioni.

CONSIDERATO altresì che:

- la Società Nuova Energia S.r.l. ha ricevuto in data 23.03.2011 la nota prot. n. 3485 del 21.03.2011 con cui l'Ufficio Energia e Reti Energetiche trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" e, successivamente, provveduto alla pubblicazione dello stesso su due quotidiani uno a carattere nazionale (Il Tempo - 25.03.2011) e uno a carattere regionale (La Repubblica di Bari - 25.03.2011).

Pertanto si segnala all'Ufficio Espropri che la procedura di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" si è svolta senza che siano state presentate opposizioni ai sensi dell'art. 16 del T.U. 327/2001.

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 4150 del 19.01.2010, comunica che il prescritto parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 93 del D.P.R. 380/2001 riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le norme di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare 5 agosto 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In ogni caso qualora gli interventi in oggetto costituiscano variante dei rispettivi strumenti urbanistici comunali e/o interferiscano con corsi d'acque pubbliche:

- il dirigente dell'Ufficio Tecnico dovrà richiedere preliminarmente il parere di quest'Ufficio previsto dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001;
- il soggetto Committente dovrà richiedere l'autorizzazione unica, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 93, 96, 97 e 98;
- Regione Puglia - Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 18453 del 24.09.2010, esprime parere favorevole al progetto presentato subordinato alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni archeologici. Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento che avverrà solo dopo l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Bari, prot. n. 20339 del 21.09.2010, rilascia nulla osta solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico per i movimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto eolico, opere connesse ed infrastrutture indispensabili a condizione che:
 - siano autorizzati esclusivamente i movimenti di terra strettamente necessari a realizzare le opere, ovvero non siano movimentate e/o stabilmente trasformate ulteriori superfici;
 - il deflusso delle acque meteoriche sia assicurato e regolamentato impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 - in fase di esecuzione delle trincee per la posa in opera del cavidotto siano adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'infiltrazione delle acque superficiali nel sottosuolo e si provveda all'allontanamento delle acque di ristagno dalle trincee;
 - nella fase di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'interramento dei cavidotti, sia ripristinata l'originale permeabilità dei suoli, al fine di evitare infiltrazioni di acque negli strati sottostanti che potrebbero originare fenomeni franosi;
 - le eventuali varianti tecniche, eventualmente necessarie, siano preventivamente oggetto di ulteriore nulla osta da parte del Servizio Foreste - sezione di Foggia;
 - la sistemazione delle aree esterne, circostanti ai movimenti di terra, nel caso di piazzola di alloggio della pala e della cabina di smistamento, sia effettuato utilizzando materiali drenanti da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti;
 - i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra siano allontanati secondo la normativa vigente in materia;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Riforma Fondiaria, prot. n. 13729 del 10.11.2010, concede l'autorizzazione di massima e comunica la necessità di procedere alla costituzione della servitù di passaggio/attraversamento sui terreni oggetto di intervento;
- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 63423 del 18.11.2009, comunica la propria non competenza. Si segnala comunque che laddove fosse segnalata la presenza di piante di olivo, si rende necessario, per l'esecuzione delle opere in progetto, richiedere ed ottenere l'autorizzazione al loro abbattimento ai sensi della legge n. 144/51 e/o al loro trapianto ai sensi della L.R. 14/2007 s.m.i.
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 291 del 12.01.2010, comunica che gli interventi in progetto non ricadono nel territorio di competenza di questa Autorità di Bacino;
- Autorità di Bacino della Basilicata, prot. n. 1424/8002 del 09.07.2010, comunica che i siti proposti per la realizzazione delle opere in progetto interessano aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). La Società dovrà comunque provvedere ad attività di monitoraggio e di manutenzione di tutte le opere/interventi al fine di garantire il buono stato di conservazione e funzionamento;
- Arpa Puglia - DAP di Bari, prot. n. 25727 del 25.05.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto atteso che la proposta non contravviene alle vigenti previsioni normative;

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici, prot. n. 102138 del 20.11.2009, rilascia per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, prot. n. 3735 del 04.08.2010, rilascia nulla osta alla concessione di attraversamento per l'accesso all'area interessata ricadente sulla p.lla 21 del foglio 14 del Comune di Poggiorsini. Il nulla osta è subordinato alla realizzazione di opere di protezione circa il passaggio di mezzi pesanti sulla condotta di acquedotto posta in sede propria;
- Comune di Gravina in Puglia, modulo parere del 19.01.2010, chiede il rinvio della Conferenza di Servizi al fine di poter esaminare le integrazioni depositate dalla Società Nuova Energia S.r.l in data 13.01.2010.

In riferimento a suddetto parere, rimasto senza seguito da parte del Comune, si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota del 18.11.2010 (prot. n. 16752 del 30.11.2010) con cui la Società Nuova Energia S.r.l. ha trasmesso il Certificato di Attestazione Urbanistica, rilasciato in carta semplice (prot. 35871 del 17.11.2011) dal Comune di Gravina in Puglia dal quale risulta la compatibilità del progetto in oggetto con il P.R.G. vigente.

Si considera acquisito il parere da parte del comune di Gravina in Puglia.

- Comune di Poggiorsini, modulo parere del 19.01.2010, esprime parere favorevole anche per la sottostazione;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 2581 del 11.02.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che siano effettuati, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in oggetto comunicandone l'avvenuta effettuazione;
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 00241 del 05.01.2010 conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 058069 del 06.11.2009 limitatamente alla realizzazione dell'impianto in progetto e delle relative opere connesse;
- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 67220 del 09.02.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto; per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio riferimento "b";
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 0147960 del 07.12.2010, rilascia nulla osta a condizione che:
 - per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;
 - per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima la data di inizio e almeno 30giorni prima la data di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati

relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore, altezza massima dell'aerogeneratore, quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore ed eventuale segnaletica ICAO adottata. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;

- ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione, modulo parere del 19.01.2010, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico - sanitario;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 0117343 del 24.09.2010, esprime parere favorevole;

- Snam Rete Gas, modulo parere del 19.01.2010 rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che la Società accetti le seguenti prescrizioni:

- la proiezione massima verticale delle pale della struttura eolica non ricada nella fascia asservita (m. 11,00 dal metanodotto Candela - Altamura DN 400 e m. 20,00 dal metanodotto Massafra - Biccari DN 1200);

- gli attraversamenti con i metanodotti siano realizzati con cavo isolato per una lunghezza di almeno m. 6,00 per parte dall'asse della condotta;

- nell'attraversamento la distanza minima misurata in senso verticale fra le superfici affacciate non sia inferiore a cm. 50;

- i cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti in sovrappasso della condotta, siano posati con cavi liberi per una lunghezza di almeno m. 3 per parte dall'asse della condotta;

- in corrispondenza delle intersezioni della viabilità in progetto con il metanodotto, previo picchettamento dell'asse del metanodotto, siano definite le soluzioni tecnico/economiche adeguate per la messa in protezione della condotta;

- in corrispondenza dei tratti di parallelismo con i metanodotti, tutte le opere ivi compreso eventuali strade e pozzetti siano realizzate al di fuori delle fasce asservite;

- le attività di scavo in prossimità dei metanodotti siano realizzate a mano e in presenza del personale del Centro Manutenzione di Matera.

Si precisa che la validità dell'eventuale autorizzazione è subordinata alla verifica, al rispetto delle distanze, dimensioni, caratteristiche tecniche e costruttive;

- Parco Nazionale dell'Alta Murgia, prot. n. 884 del 08.04.2010, comunica che l'intervento non ricade nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e pertanto non è sottoposto ad autorizzazione da parte di questo Ente e non è assoggettato alle norme di disciplina e di tutela di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10.03.2004. Rileva, inoltre, che l'intervento dovrebbe essere valutato congiuntamente agli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile attualmente in corso di realizzazione e contermini all'area di intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., e non come impianto singolo, poiché essi possono provocare una sommatoria di impatti di cui allo stato attuale si ignora l'entità.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. 1782 del 12.05.2011 con cui l'Ente Parco Nazionale "Alta Murgia" rilevava in riferimento alla comunicazione di conclusione del procedimento (prot. n. 2572 del 01.03.2011), propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Unica, che il parere succitato non era da intendersi favorevole, ma piuttosto era una "esplicita richiesta di procedere ad una valutazione degli impatti e dell'incidenza dell'impianto in questione congiuntamente ad altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in corso di realizzazione nella medesima area o in aree contigue, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e del manuale di interpretazione del medesimo articolo pubblicato dalla DG Ambiente della Commissione U.E., nonché dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, di recepimento della stessa Direttiva".

CONSIDERATO che:

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 6939 del 27.05.2011 trasmetteva la succitata nota dell'Ente Parco Nazionale "Alta Murgia" al competente Servizio Ecologia al fine di ottenere, entro il termine di 10 giorni, un parere relativamente alla necessità di attivare una procedura di Valutazione di Incidenza preliminarmente al rilascio dell'Autorizzazione Unica così come richiesto dallo stesso Ente Parco; decorso tale termine il parere di Ecologia sarebbe stato acquisito in senso favorevole.

RILEVATO che:

- l'Ente Parco Nazionale "Alta Murgia" con nota prot. n. 2119 del 08.06.2011 (acquisita al prot. n. 7513 del 09.06.2011) inoltrava richiesta, coinvolgendo anche l'Area Politiche per la riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale, di convocare un apposito incontro allo scopo di "concordare in maniera definitiva e univoca il ruolo e la partecipazione dell'Ente Parco ai lavori delle Conferenze di servizi relative ai procedimenti autorizzativi" ancora in corso.

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 7645 del 10.06.2011, trasmessa anche al Servizio Ecologia, riscontrava la succitata nota dell'Ente Parco facendo presente che, alla luce dei rilievi di natura prettamente ambientale mossi dall'Ente Parco, l'iniziativa di un incontro competeva al Servizio Ecologia.

RILEVATO inoltre che:

- il competente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. ha notificato, all'Ufficio Energia e Reti Energetiche, i provvedimenti n. 277/2008, n. 196/2009, n. 7/2010 di esclusione da V.I.A. del progetto in oggetto ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i.; e che anche successivamente alla nota prot. n. 1782 del 12.05.2011 dell'Ente Parco Nazionale "Alta Murgia" ed alla nota prot. n. 6939 del 27.05.2011 dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, nulla è stato aggiunto o modificato ai succitati provvedimenti e che risulta trascorso un congruo lasso di tempo da tali note (anche ai sensi della normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo - L. n. 241/1990).

• Anas S.p.A., prot. n. CBA-0002149-P del 25.01.2010, esprime parere favorevole di massima alle soluzioni proposte, rappresentando che per il parere definitivo occorrono elaborati grafici esecutivi di dettaglio limitatamente a quanto di competenza di Anas, onde individuare esatte ubicazioni, modalità di interrimento e di ripristino delle pertinenze stradali interessate;

• Ferrovie Appulo Lucane, prot. n. 006132 del 19.11.2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'attraversamento elettrico interrato secondo le prescrizioni riportate nello schema di convenzione sottoscritto dalla Società Nuova Energia S.r.l. e per il quale la stessa ha già provveduto al pagamento delle spese istruttorie in data 28.03.2011.

Rilevato che:

- la Società Nuova Energia S.r.l con nota prot. n. 16752 del 30.11.2010 trasmetteva le certificazioni dei Comuni di Gravina in puglie e Poggiorsini attestanti la compatibilità dell'impianto in progetto con la relativa strumentazione urbanistica vigente; nonché il piano particellare di esproprio aggiornato dal quale sono escluse le particelle in ditta a Ente Regionale Sviluppo Agricolo per le quali si è avviata la richiesta di servitù attiva di passaggio del cavidotto con la Regione Puglia;

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", "B1 o B2";

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi

comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 2572 del 01 marzo 2011 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; inoltre, l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 5 del Regolamento stesso; in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, essendo pervenuta la gran parte dei pareri ambientali prescritti in data antecedente il 31.12.2010 non si ritiene necessario il trasferimento del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it richiesto dall'art. 2.1 della suddetta D.G.R. 3029/2010; si prescrive, tuttavia, alla Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Considerato che:

- la Società Nuova Energia S.r.l. ha comunicato, con nota prot. n. 3462 del 18.03.2011 l'intenzione di rinunciare all'aerogeneratore n. 29 (X=2627294; Y=4524745) e all'aerogeneratore n. 16 (X=2631323; Y=4519662) localizzati nel comune di Gravina in Puglia come prescritto nella Determinazione Dirigenziale n. 7/2010, allegando la distinta di avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come prescritto al punto 2.3.5, comma 4, punto 2 dell'allegato "A" della D.G.R. n. 35/2007;

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di osservazioni in merito all'avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 24 aerogeneratori, di cui 21 nel solo comune di Gravina in Puglia per una potenza di 63 MW e 3 aerogeneratori nel comune di Poggiorsini per una potenza di 9 MW, della potenza elettrica complessiva di 72 MW posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE-
RATORE COORDINATE GAUSS BOAGA
N. X Y

9-Gravina in Puglia 2634017 4519625

10-Gravina in Puglia 2633709 4519428

12-Gravina in Puglia 2632644 4519237

13-Gravina in Puglia 2632348 4519080

14-Gravina in Puglia 2632042 4519038

15-Gravina in Puglia 2631644 4519314

18-Gravina in Puglia 2630600 4519237

19-Gravina in Puglia 2630631 4519783

20-Gravina in Puglia 2631135 4520250

21-Gravina in Puglia 2631594 4520464

24-Gravina in Puglia 2631431 4521096

25-Gravina in Puglia 2630901 4520872

26-Gravina in Puglia 2630390 4520744

27-Gravina in Puglia 2630178 4519629

28-Gravina in Puglia 2632085 4519853

30-Gravina in Puglia 2629255 4520103

31-Gravina in Puglia 2628927 4520092

32-Gravina in Puglia 2628942 4521696

33-Gravina in Puglia 2629352 4522028

35-Gravina in Puglia 2627974 4523270

41-Gravina in Puglia 2627263 4523961

52-Poggiorsini 2628084 4529450

56-Poggiorsini 2627433 4529209

57-Poggiorsini 2627760 4529334

„ delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una nuova Sottostazione Elettrica 30/150 kV, sita nel comune di Gravina in Puglia località “Stazione Pellicciari”, costituita da 4 Trasformatori AT/MT da collegare in entra - esci alla linea Esistente a 150 kV “Gravina - Tricarico” di proprietà Enel Distribuzione S.p.A.;
- raccordi AT tra la nuova Sottostazione 30/150 kV e l'esistente linea 150 kV “Gravina - Tricarico”;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;

- in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Nuova Energia S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 01 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12357 e della Convenzione al repertorio n. 12358;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 234 dell'1 settembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 72 MW costituito da n. 24 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nei Comuni di Gravina in Puglia - Poggiorsini (BA) nonché di una nuova Sottostazione Elettrica 30/150 kV sita nel comune di Gravina in Puglia località "Stazione Pellicciari" (BA) collegata in entra - esci sulla linea AT 150 kV "Gravina - Tricarico" di proprietà Enel Distribuzione S.p.A..

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 24 aerogeneratori, di cui 21 nel solo comune di Gravina in Puglia per una potenza di 63 MW e 3 aerogeneratori nel comune di Poggiorsini per una potenza di 9 MW, della potenza elettrica complessiva di 72 MW posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE-
RATORE COORDINATE GAUSS BOAGA
N. X Y

9-Gravina in Puglia 2634017 4519625

10-Gravina in Puglia 2633709 4519428

12-Gravina in Puglia 2632644 4519237

13-Gravina in Puglia 2632348 4519080

14-Gravina in Puglia 2632042 4519038

15-Gravina in Puglia 2631644 4519314

18-Gravina in Puglia 2630600 4519237

19-Gravina in Puglia 2630631 4519783

20-Gravina in Puglia 2631135 4520250

21-Gravina in Puglia 2631594 4520464

24-Gravina in Puglia 2631431 4521096

25-Gravina in Puglia 2630901 4520872

26-Gravina in Puglia 2630390 4520744

27-Gravina in Puglia 2630178 4519629

28-Gravina in Puglia 2632085 4519853

30-Gravina in Puglia 2629255 4520103

31-Gravina in Puglia 2628927 4520092

32-Gravina in Puglia 2628942 4521696

33-Gravina in Puglia 2629352 4522028

35-Gravina in Puglia 2627974 4523270

41-Gravina in Puglia 2627263 4523961

52-Poggiorsini 2628084 4529450

56-Poggiorsini 2627433 4529209

57-Poggiorsini 2627760 4529334

„ delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una nuova Sottostazione Elettrica 30/150 kV, sita nel comune di Gravina in Puglia località “Stazione Pellicciari”, costituita da 4 Trasformatori AT/MT da collegare in entra - esci alla linea Esistente a 150 kV “Gravina - Tricarico” di proprietà Enel Distribuzione S.p.A.;
- raccordi AT tra la nuova Sottostazione 30/150 kV e l'esistente linea 150 kV “Gravina - Tricarico”;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Nuova Energia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le

strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
